



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi*

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 22 e 23 gennaio 2021, concernenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rispettivamente per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto e per la Regione Lombardia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 gennaio 2021, n. 18, con le quali sono state applicate alle predette regioni le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sulla base dei nuovi criteri individuati con i citati decreti-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante *«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il documento di *«Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»*, condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 29 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 37, nel quale è evidenziato che dall'11 al 24 gennaio 2021 è stata documentata una diminuzione nel livello di rischio e/o una diminuzione dello scenario rispetto a quanto documentato nella settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2021;

Vista, altresì, la nota del 29 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova classificazione delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 29 GEN 2021

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza

